

N°	427/13	Sent.
N°	662/08	R. Gen
N°	3055/13	Cron.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis,  
all'udienza del 04.7.13, a seguito di discussione e udite le conclusioni delle  
parti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 662/08 R.G. Sezione Lavoro, avente ad  
oggetto: "*risarcimento danni da mobbing*" e vertente

**TRA**

Bruno Gennaro - avv. Renata Pepe;

**RICORRENTE**

**E**

Comune di Ascea, in persona del legale rapp pt - avv.ti Demetrio Fenucci  
e Marco Capece;

**RESISTENTE**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 30.05.08, parte ricorrente di cui in epigrafe  
chiedeva al giudice del lavoro del Tribunale adito di accertare il  
comportamento vessatorio e persecutorio perpetrato dalla datrice pubblica

locale convenuta e, per l'effetto, condannarla al pagamento del risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 500.000. Esponeva, in particolare, di essere stato vittima di numerosi atti mobizzanti ad opera della nuova amministrazione locale insediatasi nel 2004, che aveva dapprima revocato la propria posizione organizzativa del settore "affari istituzionali; personale; cultura; turismo e interventi economici" e, successivamente, anche a causa di una sua mancata accettazione di una "pressione" proveniente dall'organo politico al fine di far assumere un autista al posto di un altro, aveva proceduto a mutare il suo luogo di lavoro e i suoi collaboratori nonché a "svuotare" di contenuto le mansioni affidatigli.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'amministrazione comunale concludendo come in atti.

Il ricorso si presenta infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato.

In diritto, per "*mobbing*" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3785 del 17/02/2009).

Passando alla fattispecie posta all'attenzione del decidente, non può non essere preliminarmente evidenziato che, con sentenza del 06.10.11, il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro, ha

respinto il ricorso di Bruno Gennaro mirante alla sua reimmissione nella funzione dirigenziale di responsabile della posizione organizzativa a seguito della scadenza del precedente incarico. Sul punto, la predetta pronuncia ha evidenziato che, per quanto riguarda il conferimento delle funzioni di posizione organizzativa, essendo il Comune di Ascea privo di qualifica dirigenziale date le piccole dimensioni, non sussiste nel sistema un'intangibilità della propria posizione di vertice, che, anzi, prescinde dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione, privilegia la temporaneità degli incarichi e consente, nei piccoli comuni, di attribuirle, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, *"ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione"* (art. 109 co II t.u. 267/00). In altri termini, qualora nel comune interessato non vi sia personale con qualifica dirigenziale, il sindaco ha due alternative ovvero può (e non deve) conferire tale incarico in via temporanea a un responsabile di un ufficio o servizio o, in alternativa, può attribuirlo al segretario comunale ai sensi dell'art. 97 del citato testo unico, che, nel disciplinare il ruolo e le funzioni di tale figura, prevede che *"esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti conferitagli dal sindaco"*. L'organo politico esercita un potere largamente discrezionale in ordine all'accertamento delle necessarie professionalità all'interno dell'ente locale a ricoprire gli incarichi gestionali e al conseguente conferimento degli incarichi medesimi ai responsabili degli uffici ovvero al segretario comunale.

Sotto questo profilo, la circostanza del mutamento di mansioni in senso peggiorativo per il ricorrente non può essere considerata indice di vessatorietà in quanto, secondo quanto sostenuto dalla predetta pronuncia giurisdizionale e quanto appare *ictu oculi* evidente, una volta scelto di non confermare il lavoratore nella funzione apicale, la successiva restituzione dello stesso alle mansioni di inquadramento si palesava non solo legittima ma neanche necessaria e indilazionabile. Nondimeno, occorre rilevare che la prospettiva in cui si muove il ricorrente appare del tutto erronea, non potendosi il demansionamento ritenere integrato in astratto solo dalla mancata conferma di un incarico di direzione, ancorché prestigioso. Inoltre, è pur sempre rimesso al datore pubblico il cd. *ius variandi*, ossia

l'assegnazione a mansioni diverse purché equivalenti a quelle spettantigli sulla base della disciplina della normativa collettiva; diversamente opinando, ne conseguirebbe l'impossibilità di modificare in alcun modo l'organizzazione datoriale, il che però si porrebbe in evidente contrasto con i poteri riservati al datore dall'art. 2094 cc ed anche con i principi di rango costituzionale (ossia, l'art. 41 Cost, applicabile anche al rapporto di lavoro pubblico in ossequio al principio di efficienza nell'amministrazione della cosa pubblica). Né è configurabile un diritto soggettivo del lavoratore ad essere adibito alle mansioni da ultimo svolte, sebbene maggiormente gratificanti per la sua professionalità (Cass. 5651/04).

Escluso questo avvenimento, gli altri fatti dedotti a sostegno della pretesa risarcitoria si sono rilevati privi di riscontro probatorio o comunque irrilevanti ai fini della decisione in quanto non sintomatici di un intento persecutorio.

Sotto il primo aspetto, l'espletata prova orale non ha dato alcun riscontro in merito alla dedotta interferenza illecita dell'amministrazione comunale e del Sindaco nell'assunzione di un autista di scuolabus (facendo venir meno, altresì, la prova del movente persecutorio da parte della datrice).


Quanto ai rimanenti episodi, va qui sottolineato che il mutamento del luogo di lavoro dell'ufficio era in realtà dipeso dalla individuata necessità dell'ente di accorpare svariati settori organizzativi (cfr. teste Feola Enrico), scelta anche questa discrezione e per nulla illegittima.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione.

**P. Q. M.**

1) rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2.500 per onorari oltre accessori, da distrarsi.

Vallo della Lucania, 04.7.13.



**Il Giudice del lavoro**  
**ott. Angelo De Angelis**  
*Angelo De Angelis*